

VERBALE DI ACCORDO PROCEDURA AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 24 L. 223/1991

Addì 11 giugno 2018 in Roma presso la sede nazionale FISASCAT CISL si sono incontrate:

LE PARTI

- la società **Prénatal S.p.A.**, in persona del dott. Maurizio Santini, assistita dalla Confcommercio di Roma e dal Consulente del Lavoro dott. Massimo Brisciani (di seguito la “**Società**”);

E

- le **OO.SS. Nazionali**: FILCAMS CGIL: J. Nonato, FISASCAT CISL: Elena Maria Vanelli, UILTUCS Paolo Proietti e le loro **RSU/RSA** (di seguito le “**OO.SS.**” o “**Organizzazioni Sindacali**”).

PREMESSO CHE

- la Società opera con punti vendita distribuiti sull'intero territorio nazionale e applica il C.C.N.L. per i dipendenti di Aziende del Terziario Distribuzione e Servizi Confcommercio;
- ferma restando la strategia aziendale di rilancio attraverso la creazione della nuova Prénatal Retail Group costituita dai marchi Bimbo Store, Toys Center e Prénatal, con la creazione di Punti Vendita misti Toys Center/Bimbo Store – Toys Center/Prénatal, la Società ha dovuto prendere atto dell'aggravamento della crisi economica di settore a livello europeo che ha generato una significativa flessione delle vendite;
- nonostante la puntuale attuazione del piano di rilancio, la Società ha dovuto affrontare il persistente stato di contrazione dei consumi, collegato anche alla diminuzione del tasso di natalità e la forte concorrenza presente nel settore;
- in data 3 aprile 2018, la Società ha inviato alle OO.SS. la comunicazione ai sensi degli artt. 4 e 24, L. 223/1991, per far fronte all'esubero di n. 45 lavoratori in relazione all'esigenza di ridimensionamento dell'organico aziendale di rete vendita;
- le Parti nel corso degli incontri avvenuti in sede nazionale e territoriale hanno condiviso la necessità di far fronte alla descritta situazione con interventi urgenti. A tal fine hanno concordato l'adozione dei seguenti strumenti di legge e di contratto idonei alla riduzione del costo del lavoro e ad evitare la riduzione del personale:
 - contratto di solidarietà ai sensi del D. Lgs. 148/2015 (di seguito anche il “**CDS**”)
 - ricorso al part-time volontario;
 - ricollocazione interna o esterna;
 - incentivo all'esodo.

Tutto ciò premesso, le Parti hanno raggiunto il seguente accordo per la conclusione della procedura di riduzione di personale di cui alle premesse.

1. Le Parti si danno atto che i punti vendita costituiscono unità produttive autonome.
2. Le Parti si danno atto che nella comunicazione di avvio della procedura in premessa la Società ha dichiarato:
 - l'entità degli esuberi in n. 45 lavoratori con i profili e la collocazione indicati nell'Allegato 2) della comunicazione di avvio della procedura in premessa
 - la decisione di chiudere i punti vendita di Milano corso Buenos Aires e Gorizia.
3. Al fine di far fronte ai predetti esuberi con soluzioni il più possibile conservative, le Parti hanno individuato specifici strumenti per i seguenti punti vendita: Napoli Fanzago, Sesto S. Giovanni, Sanremo, Genova Fiumara, Genova XII Ottobre, Novara, Lucca, Sesto Fiorentino, Mestre, Brindisi,

Palermo via Cavour, Messina, Misterbianco, Benevento, Biella, Prato, Trento, Grugliasco, Milano-Buenos Aires e Gorizia.

In riferimento ai punti vendita di Udine Reana e Roma Galamini, inclusi nella dichiarazione iniziale di esubero di cui alla comunicazione di avvio della procedura, la Società dichiara che l'esubero è stato riassorbito.

4. Strumenti di gestione degli esuberi dei punti vendita

Per tutti i punti vendita di cui alla comunicazione di avvio della procedura, esclusi quelli in chiusura di Milano Buenos Aires e di Gorizia, le Parti hanno individuato i seguenti strumenti:

a) contratto di solidarietà annuale decorrente dal **14 giugno 2018** quale misura di conservazione della forza lavoro nella prospettiva del riassorbimento dell'eccedenza occupazionale per i tutti i seguenti punti vendita in regime di:

- applicazione per il secondo anno nei punti vendita di Biella, Prato, Trento e Grugliasco
- applicazione per il terzo anno nei punti vendita di Napoli Fanzago, Sesto S. Giovanni, Sanremo, Genova Fiumara, Genova XII Ottobre, Novara, Lucca, Sesto Fiorentino, Mestre, Brindisi, Palermo via Cavour, Messina, Misterbianco, Benevento.

Restano esclusi i punti vendita in chiusura di Milano Buenos Aires e di Gorizia.

Le parti hanno, pertanto, sottoscritto in data odierna un contratto di solidarietà per i predetti punti vendita, che viene allegato al presente accordo e ne fa parte integrante.

b) licenziamento con criterio non oppositivo; ai lavoratori dei punti vendita coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo, i quali manifestino per iscritto la disponibilità a non opporsi al licenziamento all'esito della presente procedura,

- entro il prossimo 30/06/2018 la Società si impegna a riconoscere una somma a titolo di corrispettivo della rinuncia ad impugnare il recesso pari a n. 11 mensilità dell'ultima retribuzione lorda mensile

- dall'1/7/2018 al 30/09/2018 la Società si impegna a riconoscere una somma a titolo di corrispettivo della rinuncia ad impugnare il recesso pari a n. 8 mensilità dell'ultima retribuzione lorda mensile.

Per retribuzione lorda mensile è da intendersi la retribuzione comprensiva di tutti gli elementi di paga con esclusione dei ratei di mensilità aggiuntiva. A tal fine la dichiarazione individuale di disponibilità a non impugnare il licenziamento deve pervenire alla direzione del personale aziendale per iscritto entro le date sopra indicate. La Società si impegna a corrispondere la predetta somma subordinatamente alla sottoscrizione di specifico accordo di conciliazione ex artt. 2113 c.c. e artt. 410 e 411 c.p.c., in aggiunta a tutte le competenze di fine rapporto spettanti per legge e per contratto.

5. Ulteriori strumenti di gestione degli esuberi dei punti vendita da verificare congiuntamente in sede territoriale

Le Parti hanno inoltre individuato i seguenti strumenti da verificare congiuntamente in sede locale:

a) passaggio strutturale su base volontaria da regime orario *full-time* a *part-time*, ovvero riduzione dell'orario settimanale *part-time* mediante richiesta formale del dipendente di riduzione oraria entro il giorno 20/6/2018 e successiva sottoscrizione del nuovo contratto individuale entro il 30/06/2018.

La distribuzione dell'orario di lavoro giornaliera e settimanale terrà conto delle esigenze reciproche;

b) trasferimento su base volontaria in altro punto vendita PRENATAL sul territorio nazionale per i lavoratori coinvolti nel CDS sulla base delle esigenze aziendali di copertura, con applicazione del trattamento previsto dal CCNL. A tale scopo l'azienda renderà note presso i punti vendita le posizioni disponibili sul territorio nazionale

c) adesione alla proposta di ricollocazione esterna in altra azienda della RETE PRENATAL RETAIL GROUP.

d) in subordine, per i negozi in chiusura, ricollocazione interna.

Le Parti si impegnano a tenere incontri in sede locale con RSA/RSU e/o strutture territoriali firmatarie per verificare congiuntamente l'applicazione e l'efficacia degli strumenti.

6. Nel quadro delle intese raggiunte, le Parti dichiarano, pertanto, che il licenziamento dei lavoratori in relazione alla procedura di riduzione del personale in premessa potrà avvenire esclusivamente sulla base del criterio di non opposizione individuale al licenziamento, come prevista al punto 4, lett b) del presente accordo.
7. Ai sensi dell'art. 4, comma 12, L. 223/1991, si intendono sanati dal presente verbale di accordo, ad ogni effetto di legge, eventuali vizi in ordine alla comunicazione di avvio previsti ex artt. 4 e 24, L. 223/1991.
8. Le Parti si impegnano a incontrarsi entro la fine del 2018 per verificare l'applicazione del presente accordo.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito in tutte le sue parti le procedure di consultazione di legge con esito positivo e che il presente accordo realizza le finalità e gli effetti di cui alle disposizioni della L. 223/1991 e successive modifiche e/o integrazioni.

Roma, 11 giugno 2018

Prénatal S.p.A.

Usciti

Alberto Meda

MS MW

Le Organizzazioni Sindacali

John M. Verelli

Tommaso

Piero Prati

Giorgio